

Prima della discussione sul presente accapo rientrano in aula i Cons. Sequino Alfonso e Guarino Luigi (presenti 25).

Alle ore 11:13 si allontana il Cons. Pirozzi Nicola (presenti 24).

Il Presidente col consenso dell'aula dà lettura del dispositivo della proposta, depositata in atti, relativa al quarto punto all'o.d.g., avente ad oggetto: " Tassa Rifiuti (TARI). Determinazione Tariffe per l'anno 2019", di seguito riportata:

IL SINDACO

VISTO e fatto proprio il seguente documento istruttorio predisposto dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari:

PREMESSO che con la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che la IUC si compone dell'imposta comunale municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA che la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità nei commi da 641 a 668, nonché nei commi 682 a 691 e che il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

DATO ATTO che la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

VISTO il comma 652 della legge 147/2013 il quale recita: "Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 della stessa legge e nel rispetto del principio (chi inquina paga), sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiutiomissis...."*Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014,2015,2016,2017 e 2018 l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 (comma modificato dall'art. 1, comma 38, della legge n.27 dicembre 2017, n. 205);*

CONSIDERATO che gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l'imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;



CONSIDERATO che la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;

TENUTO CONTO che le utenze si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle categorie di appartenenza, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;

VISTO che complessivamente i costi per il servizio, come da piano economico finanziario per l'anno 2019, approvato nella stessa seduta, sono pari ad € 28.254.402,00 ripartiti in € 16.099.358,31 (costi variabili) ed € 12.155.043,69 (costi fissi);

RITENUTO che per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 158/1999 e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste;

CONSIDERATA l'attività, già avviata dal Servizio Gestione Entrate Tributarie, di accertamento e verifica delle utenze, in particolar modo di quelle non domestiche non iscritte nella lista di carico comunale;

PRESO ATTO che la suddivisione dell'incidenza percentuale dei costi, tenuto conto della quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche è fissata nel 66% per le utenze domestiche e nel 34 % per le utenze non domestiche;

VISTO che l'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa, pari ad € 12.155.043,69 è suddiviso in € 8.022.328,84, riferibili alle utenze domestiche, ed € 4.132.714,85 alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa, pari ad € 16.099.358,31 è suddiviso in € 10.625.576,48 attribuibili alle utenze domestiche ed € 5.473.781,83 a quelle non domestiche;

CONSIDERATO che per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto stabilito dal DPR 158/1999, si è tenuto conto del numero degli occupanti i locali tassati, scaglionato da 1 a 6 e dei relativi coefficienti ka e kb nonché delle superfici da assoggettare a tariffa;

PRESO ATTO che resta confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e che, per l'anno 2019, è pari al 5%, da applicare sull'importo del tributo;

VISTO l'articolo 1, comma 169 della legge n° 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), che stabilisce: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti (TARI) vigente;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativo all'anno 2019, approvato precedentemente nella stessa seduta;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed



integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, con il quale è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti;

ESAMINATE le tariffe, di cui all'allegata tabella "TARIFFE TARI 2019" al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, tutte elaborate sulla base dei coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158/1999 e che per diverse categorie di utenze non domestiche è stato tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1093, della legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di bilancio 2019)

RITENUTO opportuno, per l'anno 2019, stabilire in **4 rate**, il tributo TARI, le cui scadenze sono fissate come di seguito:

- 1^ rata scadenza 16 novembre 2019
- 2^ rata scadenza 16 gennaio 2020
- 3^ rata scadenza 16 marzo 2020
- 4^ rata scadenza 16 maggio 2020

Visto l'art. 42 del D.Lgs.267/2000, che al comma 2, lett. b) rimette l'approvazione del bilancio annuale e degli atti propedeutici alla sua formazione al Consiglio Comunale

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di approvare** le tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) anno 2019, come risultanti dal prospetto allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) **di dare atto** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2019;
- 4) **di stabilire** che il tributo comunale sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sarà riscosso per l'anno 2019 in quattro rate scadenti rispettivamente il 16 novembre 2019, 16 gennaio 2020, 16 marzo 2020 e 16 maggio 2020;
- 5) **di dare atto** che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura deliberata dalla Città Metropolitana di Napoli, pari al 5%;
- 6) **di disporre** che il presente atto sia allegato al bilancio di previsione 2019, ai sensi dell'art. 172, comma 1 lett. e) del D. Lgs. 267/2000;
- 7) **di pubblicare** il presente atto sul sito web istituzionale;
- 8) **di inviare** la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti "TARI", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 9) **di dare atto** che la pubblicazione del presente atto sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale;
- 10) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco
Dott. Antonio Poziello

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari esprime parere favorevole ex art.49 del T.U.E.L. in ordine alla regolarità tecnico contabile del presente atto

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
Dott. Gerardo Di Martino



Interviene il Cons. Sequino Alfonso, che dichiara il proprio voto contrario.
Non essendoci altri interventi, si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Sindaco;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari;

A voti resi per alzata di mano con il seguente esito:

Presenti	22 (non partecipano alla votazione i Cons. Castaldo e Palma)
Favorevoli	17 (Sindaco, Carleo, Cecere Aniello, Cecere Domenico, D'Alterio Giuseppe, Di Gennaro, Di Girolamo, Guarino Andrea, Liccardo, Iovinella, Palumbo, Poziello Laura, Russo Antonietta, Russo Giovanni, Presidente, Tartarone, Zenna)
Contrari	4 (Guarino Luigi, Ragosta, Russo Anna, Sequino Alfonso)
Astenuti	1 (Pezzella)

DELIBERA

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di approvare** le tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) anno 2019, come risultanti dal prospetto allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) **di dare atto** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2019;
- 4) **di stabilire** che il tributo comunale sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sarà riscosso per l'anno 2019 in quattro rate scadenti rispettivamente il 16 novembre 2019, 16 gennaio 2020, 16 marzo 2020 e 16 maggio 2020;
- 5) **di dare atto** che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura deliberata dalla Città Metropolitana di Napoli, pari al 5%;
- 6) **di disporre** che il presente atto sia allegato al bilancio di previsione 2019, ai sensi dell'art. 172, comma 1 lett. e) del D. Lgs. 267/2000;
- 7) **di pubblicare** il presente atto sul sito web istituzionale;
- 8) **di inviare** la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti "TARI", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 9) **di dare atto** che la pubblicazione del presente atto sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale;



IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione e con il medesimo esito dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta alle ore 11:22

Tutti gli interventi sono riportati nell'allegato resoconto stenografico.

Il Presidente del Consiglio
Avv. Luigi Sequino



Il Segretario Generale
Dott.ssa Mailyn Flores

